

Assicurativo.it

Perdita di chances: Cassazione III civile sentenza 07 luglio - 28 settembre 2010, n. 20351



di Spataro

Onere della prova del danno di perdita da chances

del 2010-11-30 su Assicurativo.it, oggi e' il 03.07.2024

"Quanto in particolare alla dedotta perdita di chances deve rilevarsi che a ragione tale perdita non Ã" stata riconosciuta perchÃ© non Ã" stata fornita la prova dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilitÃ e non di mera potenzialitÃ , l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile "

Cassazione III civile Sentenza 07 luglio - 28 settembre 2010, n. 20351

(Presidente Varrone - Relatore D'Amico)

Svolgimento del processo

G. D. P. e M. L., in qualitÃ di legali rappresentanti del figlio minore A. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, A. M. e la compagnia di assicurazioni xxx s.p.a., ora xxx s.p.a., per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilitÃ del medesimo convenuto in ordine all'incidente stradale nel quale il minore era stato investito dall'auto del M..

Si costituiva la compagnia assicuratrice contestando la domanda dei D. P. mentre veniva dichiarata la contumacia di A. M. che si costituiva poi con domanda riconvenzionale.

Il Tribunale dichiarava che il sinistro era avvenuto per colpa dell'attore nella misura del 70% e del convenuto nella misura del 30% e condannava quindi la Phenix Soleil al risarcimento dei danni in favore dell'attore; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condannava G. D. P. e M. L. al risarcimento dei danni in favore di A. M..

Proponeva appello A. D. P. chiedendo che la responsabilitÃ del sinistro del quale era rimasto vittima venisse imputata esclusivamente ad A. M. e che la Phenix Soleil fosse condannata a pagargli l'ulteriore somma di L. 136.819.459.

Si costituivano gli appellati chiedendo che il D. P. fosse dichiarato unico responsabile del sinistro e tenuto a restituire la somma di L. 21.363.000 oltre accessori, corrisposta dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di primo grado e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del M., fosse condannato all'integrale risarcimento.

La Corte d'Appello di Bologna confermava l'attribuzione della responsabilità alle parti come determinata dal Tribunale; respingeva perché domanda nuova inammissibile in secondo grado quella dell'appellante volta ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente in quanto non specificamente richiesta in primo grado; escludeva la riduzione del 10% a titolo di scarto fra vita fisica e vita lavorativa; dichiarava inammissibile la riconvenzionale del M.; confermava la statuizione di primo grado nella valutazione del sinistro e nell'esclusione del danno morale.

Proponeva ricorso per Cassazione il D. P..

Questa Corte riconosceva a costui il danno morale e il danno patrimoniale e rinviava gli atti alla Corte d'Appello di Bologna.

D. P. riassumeva il processo nei confronti della xxx s.p.a. (già xxx s.p.a.) e di A. M.. Si costituiva soltanto la compagnia assicuratrice.

La Corte distrettuale, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte (sentenza n. 3625/97) sull'appello proposto da A. D. P. avverso la sentenza del 9.3.1990 n. 349 del Tribunale di Modena, condannava la xxx s.p.a. a rifondere all'appellante la metà delle ulteriori spese processuali.

Proponeva ricorso per cassazione A. D. P. formulando due mezzi d'impugnazione.

Motivi della decisione

Con i due mezzi di impugnazione, da esaminare congiuntamente attese l'intrinseca connessione, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo e controverso del risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa e di prova dello stesso nel caso di grave menomazione psico-fisica riportata da un minore in età della scuola dell'obbligo e, quindi, prelaborativa (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.)»; 2) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost., 1223, 1226, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c. (art. 360 primo comma, n. 1 c.p.c.)».

Parte ricorrente critica l'impugnata sentenza sia perché ha negato la perdita della sua futura, **specificata capacità di guadagno**; sia perché ha fatto propria la c.t.u., ritenuta insoddisfacente; sia perché ha negato che lo stesso A. D. P. sia rimasto pregiudicato nelle sue chances future. Per altro verso critica la suddetta sentenza per aver violato il diritto alla tutela della salute della vittima e al risarcimento dei danni.

Entrambi i motivi sono infondati.

Ha infatti accertato l'impugnata sentenza, sulla scorta della C.t.u., che la vittima ha iniziato la propria attività lavorativa all'età di sedici anni; che è attualmente idonea al lavoro; che esercita un'attività lavorativa richiedente un certo grado di specializzazione ed una buona abilità manuale; che non presenta esiti minorativi in relazione alla sua capacità lavorativa attuale; che non ha subito o subirà una perdita della sua futura, specificata capacità di guadagno.

Tali rilievi, attinenti al merito della decisione, sono insuscettibili di critica in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, seppur sintetica, e comunque immune da vizi logici o giuridici.

Quanto in particolare alla dedotta perdita di chances deve rilevarsi che a ragione tale perdita non è stata riconosciuta perché non è stata fornita la prova dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass., 11.5.2010, n. 11353; Cass., 19.2.2009, n. 4052).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato mentre la peculiarità della fattispecie e delle vicende processuali inducono alla compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del processo di cassazione.

- Cassazione

Hai letto: Perdita di chances: Cassazione III civile sentenza 07 luglio - 28 settembre 2010, n. 20351

Approfondimenti: [Danno](#) > [Sentenze](#) > [Assicurativo](#) > [Cassazione](#) > [Perdita di chance](#) > [Onere della prova](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)